Repertorio n.21011 Raccolta n. 8554

Registrato a Oristano
il 29 MAG 2013
N. 1310 € 168,00

Verbale di Assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di maggio, in Oristano, alla Via Campanelli n. 41, alle ore sedici e quindici.

28 maggio 2013, ore 16,15

Dinnanzi a me Dr. Edoardo Mulas Pellerano, Notaio in Oristano, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano,

è comparso il signor:

- Trudu Antonio, nato ad Arborea il giorno 26 settembre 1955, domiciliato a Oristano, Via Campanelli n. 41, amministratore di società, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società:
- "ELEONORA FIDI SOC. COOP. A R.L.", con sede legale a Oristano, Via Campanelli n. 41, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Oristano e codice fiscale 00720010958, Albo delle Cooperative a mutualità prevalente n. A177292.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora sono convenuti i soci della predetta società, regolarmente convocati ai sensi dell'articolo 13 del vigente statuto sociale per riunirsi in assemblea e, in seconda convocazione, discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ordine del giorno:

1) Sostituzione integrale dello statuto sociale, anche in merito alle procedure amministrative interne alla cooperativa, alle procedure di concessione della garanzia, alla operatività del regolamento interno, all'organo di controllo e/o revisione, agli obblighi di devoluzione del patrimonio della cooperativa nel caso di scioglimento, all'introduzione della figura dei soci finanziatori/sovventori;
2) Variazione della denominazione sociale.

Invita quindi me Notaio ad assistere all'assemblea ed a dare atto mediante pubblico verbale delle risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 15 del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea lo stesso richiedente il quale, previo suo accertamento dell'identità personale e della legittimazione dei presenti, generalizzati negli atti sociali, constata e fa constare:

- che, per il consiglio di amministrazione, oltre a sè medesimo presidente, sono presenti i consiglieri signori Marco Sedda, Emanuele Mura e Paolo Giovanni Fanari; assente giustificato il consigliere signor Giovanni Lai;
- che, per il collegio sindacale, sono presenti il presente Dr. Giorgio Ibba ed il sindaco effettivo signora Patrizia Muscas: assente giustificato il sindaco effettivo Dr. Alberto Frau;
- che sono presenti in sala, personalmente o per delega, numero trentuno soci su totali duecentonovantuno soci, iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni, di cui all'elenco che, sottoscritto come per legge, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A". Le deleghe di voto, previa verifica della loro regolarità formale, vengono dal presidente acquisite agli atti sociali;
- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Dichiarata aperta la seduta e prendendo egli stesso la parola, il presidente espone agli intervenuti i motivi che rendono opportuni l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale e, in detto ambito, l'adozione di una nuova denominazione sociale che non preveda il richiamo letterale alla responsabilità limitata della cooperativa.

Il presidente mi richiede di procedere quindi alla lettura del nuovo testo di statuto sociale, che dovrebbe regolare la vita della società per il futuro qualora l'assemblea avesse a deliberare in senso favorevole alla sua adozione; in particolare, il presidente sottolinea che detto documento riporta la nuova denominazione e la nuova disciplina di funzionamento della società mantenendo immutati, la durata, la sede sociale e, nella sostanza, l'oggetto sociale, meramente riformulato in parte.

Segue sui punti idonea discussione, al termine della quale l'assemblea, con votazione espressa per alzata di mano, all'unanimità

delibera:

- di adottare un nuovo testo di statuto sociale, così come letto da me Notaio.

Detto documento, sottoscritto come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Il comparente dichiara che nel patrimonio sociale non sono ricompresi beni immobili nè beni mobili registrati.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciassette e venti minuti.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, fatto in Oristano, ove sopra, che viene firmato alle ore 17,25 in fine ed a margine dell'altro foglio dal comparente e da me Notaio,

previa lettura da me datane al comparente, il quale, su mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà ed a verità.

Consta l'atto di due fogli, parte manoscritti da me Notaio e parte dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime quattro facciate e dodici righe della quinta fin qui.

Antonio Trudu

Edoardo Mulas Pellerano

N.	DENOMINAZIONE	SEDE	VIA NUMERO CIVICO	N. AZIONI	Q.TA VERS.	FIRMA PRESENZA O RAPPRESENTATO PER DELEGA
1	AGUS ANGELO	GHILARZA	VIA ABRUZZI 3/A	2	€ 1.000,00	
2	ARDU CARLO SALVATORE	SIMAXIS	VIA TEMO 17	1	€ 258,23	
3	ARI VITTORIO	RIOLA SARDO	VIA UMBERTO I 161	3	€ 1.500,00	
4	ARITZU SERVICE SRL	ORISTANO	Z. IND. NORD VIA BRUXELLES	2	€ 1.000,00	
5	ARRU ANNA MARIA	SORGONO	VIA R. MARGHERITA	1	€ 258,23	RAPPRESENTATA DAL SIGNOR MASALA SANDRO
6	AUTOCARROZZERIA DI FABRIZIO CONTU & C. SNC	ORISTANO	VIA BRUXELLESA	6	€ 3.000,00	RAPPRESENTATA DAL SIGNOR MASALA SANDRO
7	CAPPEDDU ANDREA	ORISTANO	VIA CAGLIARI 343	5	€ 2.500,00	RAPPRESENTATO DAL SIGNOR ARDU CARLO SALVATORE
8	CORRIGA PINA	SOLARUSSA	VIA VILLANOVA 2	2	€ 1.000,00	RAPPRESENTATA DAL SIGNOR ARDU CARLO SALVATORE
9	CRABA LUANA	ORISTANO	VIA VERDI 30	1	€ 500,00	RAPPRESENTATA DAL SIGNOR ARDU CARLO SALVATORE
10	DERIU GIUSEPPE ANTONIO	CABRAS	VIA DE CASTRO 126	1	€ 258,23	
11	ERCA ALDO	ORISTANO	VIA BRUXELLES Z.I.	1	€ 500,00	
12	FAEDDA GIORGIO	ORISTANO	VIA RICOVERO 14	1	€ 258,23	RAPPRESENTATO DAL SIGNOR SANNA ELIGIO
13	FANARI PAOLO G.	ORISTANO	VIA S. MELE	4	€ 1.032,92	
14	FANARI SRL	ORISTANO	VIA BRUXELLES Z.I.	4	€ 2.000,00	
15	LICHERI RAFFAELE	ABBASANTA	VIA G. DA VERRAZZANO 6	4	€ 2.000,00	
16	MARRAS GIOVANNI PIETRO	ORISTANO	VIA S. IGNAZIO 15	1	€ 500,00	RAPPRESENTATO DALLA SIGNORA PILLONI MARGHERITA
17	MASALA SANDRO	ORISTANO	VIA CARPACCIO 20	1	€ 258,23	
18	MURA EMANUELE	SAMUGHEO	VIA S. MICHELE 31	2	€ 1.000,00	
19	OFFICINA PANI GIANPAOLO & C. SNC	ORISTANO	ZONA IND. NORD	1	€ 258,23	
20	OLIAS SILVERIO	ZEDDIANI	VIA IV NOVEMBRE 4	1	€ 500,00	
21	ORTU ELIO	MILIS	ZONA ARTIGIANALE	4	€ 2.000,00	
22	PIANTI ANGELA	ORISTANO	VIA OTHOCA N. 16	2	€ 1.000,00	RAPPRESENTATA DAL SIGNOR CAPPAI FULVIO
23	PILLONI MARGHERITA	ORISTANO	VIA CRISPI 29	1	€ 258,23	
24	PINTUS MAURILIO	ORISTANO	VIA LEPANTO 21	2	€ 758,23	
25	PIRAS ALESSANDRO	ORISTANO	LOC. FENOSU		€ 1.000,00	RAPPRESENTATO DAL SIGNOR SANNA ELIGIO
26	SANNA ELIGIO	ORISTANO	VIA CARSO 6 DONIGALA FEN.	1	€ 258,23	
27	SANNA GIAN MARIO	ORISTANO	P.ZZA ELEONORA 22	1	€ 500,00	RAPPRESENTATO DAL SIGNOR CAPPAI FULVIO
28	SERRA NATALE MARIO	S.GIUSTA	VIA PUCCINI 22	2	€ 1.000,00	RAPPRESENTATO DAL SIGNOR LICHERI RAFFAELE
29	TIPOGRAFIA GHILARZESE SNC	GHILARZA	VIA ZURI 5	3	€ 1.500,00	
30	CAPPAI FULVIO	MILIS	ZONA INDUSTRIALE	2	€ 1.000	
31	SIRODA MARIO	ORISTANO	VIA CAGLIARI	2	1000	

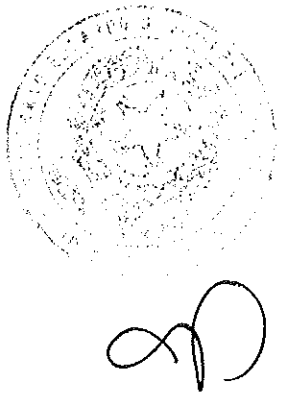

Allegato "B" all'atto raccolta n.8554

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE

CONFIDI

"Eleonora Fidi SOC. COOP."

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita, tra piccole e medie imprese artigiane della Sardegna, una società cooperativa a mutualità prevalente di garanzia collettiva fidi denominata "Eleonora Fidi Società Cooperativa", che potrà usare la denominazione abbreviata di "Eleonora Fidi Soc. Coop.".

La società, basata sui principi della mutualità prevalente, non ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.

La Cooperativa aderisce alla Confartigianato.

Articolo 2

Sede

La sede legale della società è in Oristano, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Con semplice delibera dell'organo amministrativo della società potranno essere istituiti, modificati e soppressi filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in Italia e in Europa, purché senza institori e senza rappresentanza esterna.

Articolo 3

Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di Legge presso il domicilio risultante dal libro dei soci.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilatrenta e potrà essere prorogata ovvero anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 5

Oggetto sociale

La società, basata sui principi della mutualità e senza fini di lucro, ha come suo scopo quello di fornire agli enti creditizi e finanziari, alle società di locazione finanziaria, alle società di cessione di crediti di impresa e ad altri enti parabancari, comunque configurabili, garanzie collettive per favorire la concessione ai propri soci di finanziamenti e crediti a breve, medio o a lungo termine di qualsivoglia forma e natura, destinati all'esercizio della loro impresa o ad investimenti relativi alla loro attività,, comunque nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi potranno essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.
La società potrà inoltre, previa iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TULB, svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese socie, le altre attività previste dall'articolo 13, comma 32, del D.L. 269/2003 convertito dalla L. 24/11/2003 n. 326 e successive modifiche ed integrazioni e pertanto:
- prestare garanzie a favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie;
- gestire, ai sensi dell'art. 47 TULB, comma 2, fondi pubblici di agevolazione;
- stipulare, ai sensi dell'art. 47 TULB, comma 3, contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione;
- svolgere, in via residuale e nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
La società potrà inoltre, entro i limiti stabiliti dal comma 2 dell'articolo 13 del D.L. 269/2003:
- svolgere attività d'informazione e di assistenza finanziaria e tecnica alle imprese socie per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie nonché per l'accesso in generale, anche senza la garanzia della società ai diversi interventi creditizi e finanziari nel settore bancario, parabancario e finanziario;
- prestare servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese socie;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria nonchè ogni altra attività anche non espressamente prevista dallo statuto, purchè sia utile alla realizzazione degli scopi sociali, ivi incluse la costituzione e la partecipazione in società, consorzi, enti ed associazioni.
A tal fine, la società provvederà:
a) a costituire uno o più fondi di garanzia e/o rischi;
b) a determinare le modalità per l'impiego delle fideiussioni che i soci ed eventualmente i terzi sottoscrivono in favore della società e/o degli enti creditizi e finanziari di cui al primo comma del presente articolo ed al successivo articolo 6.

Articolo 6

Operatività

La società svolge la propria attività prevalentemente a favore dei soci e potrà, ricorrendone i requisiti di legge, operare anche nei confronti di altri soggetti non soci.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci, la società rispetta il principio di parità di trattamento.
I criteri e le modalità di svolgimento della propria attività potranno essere stabiliti da regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'art. 2521 c.c.
La società può stipulare convenzioni con enti creditizi e finanziari di cui all'articolo 5 del presente statuto nonché con altri enti anche pubblici e società, anche operanti nel territorio dell'Unione Europea, al fine di favorire il raggiungimento del proprio oggetto sociale.
I fondi della cooperativa possono essere investiti in titoli o in altre forme che verranno decise dal consiglio di amministrazione.

CAPITALE - SOCI

Articolo 7

Capitale sociale

Il capitale scociale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non superiore né inferiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.
Salvo quanto disposto dall'art. 13, comma 52, della legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive eventuali modifiche, il capitale sociale non può comunque essere inferiore a Euro 100.000 (centomila) ai sensi dell'art. 13, comma 12, D.L. 269/2003, convertito dalla L. 24 novembre 2003 n. 326 e successive modifiche e integrazioni.
Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.
Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto o altro vincolo di qualsiasi specie in favore di terzi. Esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.
La quota non può essere ceduta con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori, ai sensi dell'articolo 2530 del c.c.
Nella società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale sia superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale o inferiore ad Euro 250 (duecentocinquanta).
Salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 52, della legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive eventuali modifiche, il patrimonio netto non può essere inferiore a Euro 250.000 (duecentocinquantamila), ai sensi dell'art. 13, comma 14, D.L. 269/2003, convertito dalla L. 24 novembre 2003 n. 326 e successive modifiche ed integrazioni. Detto patrimonio è costituito - almeno per un quinto - da apporti dei soci o da avanzi di gestione, considerando anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

Articolo 8

Soci

Il numero dei soci, non inferiore a quello fissato dalla legge (art. 2522 c.c.), è illimitato e variabile.
Possono essere soci le imprese aderenti alla Confartigianato e più precisamente:
a) le imprese artigiane e le piccole e medie imprese aventi sede o unità locali nel territorio della Sardegna, iscritte all'albo previsto dalla legge n. 443 del 8.8.1985 e successive modifiche e integrazioni, i cui titolari o rappresentanti non abbiano subito condanne ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai Pubblici Uffici;
b) in misura non superiore a 1/6 (un sesto) della totalità delle imprese socie, le altre imprese di cui all'articolo 13, comma 9, D.L. 269/2003, convertito dalla L. 24 novembre 2003 n. 326 e successive modifiche ed integrazioni,
c) gli ausiliari ed i titolari di attività autonoma considerati come appartenenti ai predetti settori;
d) i consorzi fra imprese artigiane iscritti nella sezione speciale dell'Albo delle imprese artigiane;
e) le società consortili, costituite anche in forma di società cooperative fra imprese;
f) le cooperative e le società costituite fra imprese, svolgenti attività ausiliarie all'attività delle imprese stesse, nonché le associazioni di categoria;
g) le micro e piccole imprese, come definite dalla disciplina comunitaria, costituite in forma singola o associata, anche consortile, purché in numero non superiore al 20% della totalità delle imprese artigiane socie;
h) possono, inoltre, fare parte della cooperativa le imprese con sede nel territorio della Sardegna, di cui ai punti precedenti, anche non aderenti alla Confartigianato, purché in percentuale non superiore al 20% della totalità dei soci.
Alle imprese artigiane è in ogni caso riservata la maggioranza negli organi deliberanti della cooperativa.
Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni possono sostenere l'attività della cooperativa con le modalità e nei limiti previsti dall'art.13 comma 10 del D.L. 269/2003.
Non può far parte della cooperativa chi è stato espulso da un altra società di garanzia collettiva dei fidi ed in genere da un altro confidi.
Non possono essere socie le imprese che hanno per titolari o amministratori persone che ricoprono incarichi in società o enti concorrenti o affini.

Articolo 9

Ammissione dei soci

Il consiglio di amministrazione può ammettere tutti i soggetti di cui all'articolo precedente, su domanda scritta del richiedente in apposita modulistica predisposta dalla società.
La domanda dovrà contenere:
- l'impegno ad osservare il presente statuto e gli eventuali

regolamenti di attuazione, se approvati, che l'aspirante socio deve dichiarare di conoscere per averne presa visione;
- l'ammontare della partecipazione, comprensiva dell'eventuale sovrapprezzo, che si propone di sottoscrivere;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa;
- l'impegno a versare, nella misura prevista, la tassa di ammissione e le somme da destinare al Fondo di Garanzia e Rischi Sociali che, unitamente all'eventuale sovrapprezzo, non saranno in alcun caso rimborsate dalla società, e dimostrare i requisiti di cui all'art. 8 del presente statuto.
L'ammissione di un nuovo socio, ai sensi dell'art. 2528 c.c., è fatta con deliberazione degli amministratori, che deve essere assunta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda, comunicata all'interessato e quindi annotata, a cura degli stessi amministratori, nel libro soci.
La qualifica di socio, deliberata dal consiglio di amministrazione, ha effetto dalla data di presentazione della domanda di ammissione.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, gli amministratori, entro 60 (sessanta) giorni, devono motivare la deliberazione di rigetto e devono comunicarla all'interessato.
In tale evenienza l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione successiva.
Gli amministratori illustrano nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 10

Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:
a) al pagamento delle quote sottoscritte, nella misura che verrà determinata dal consiglio di amministrazione, eventualmente anche in funzione delle garanzie concesse, il cui importo non potrà essere inferiore a quello minimo previsto dalla legge né superiore a quello massimo;
b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo stabilito dagli organi preposti in relazione al patrimonio della società;
c) a versare alla società somme di danaro per la costituzione dei fondi di garanzia o rischi di cui all'art. 5 del presente statuto, nei modi e nelle misure stabiliti dagli organi preposti;
d) a contribuire alle spese di gestione per il funzionamento della società nei modi e nelle misure stabiliti annualmente dal consiglio di amministrazione.
e) al versamento di una tassa di ammissione, dei diritti di segreteria delle altre commissioni, nella misura determinata dal consiglio di amministrazione;

f) alla scrupolosa osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
g) all'eventuale costituzione di un deposito cauzionale stabilito dal consiglio di amministrazione.
Ogni socio è tenuto a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione ogni variazione relativa alla sede dell'impresa o della sua residenza.

Articolo 11

Perdita della qualità di socio per recesso, esclusione o morte

La qualità di socio si perde per recesso, morte, cessazione dell'azienda ed esclusione, quando si tratta di soci imprenditori individuali; nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, il vincolo cessa all'atto dello scioglimento e/o della messa in liquidazione, recesso ed esclusione del socio.
L'ex socio rimarrà vincolato alle fideiussioni eventualmente prestate ove queste siano state prestate a termine.
Il socio uscente e i suoi eredi sono responsabili ai sensi dell'articolo 2536 c.c..
La delibera con cui viene dichiarata la perdita della qualità di socio deve essere tempestivamente annotata, a cura degli amministratori, nel libro soci.
Il socio può recedere nei casi previsti dalla Legge e comunque *ad nutum* ma solo se non ha in corso operazioni assistite dalla società e abbia adempiuto a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della società.
Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 2437-bis c.c.. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla data della ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.
La dichiarazione di recesso, comunicata dal socio alla cooperativa, deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori.
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; il recesso ha comunque effetto dalla data in cui sono stati assolti tutti gli obblighi assunti, connessi e dipendenti dalla partecipazione alla società.
Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio nel quale è stato accolto.
In caso di decesso del socio, i suoi eredi:
a) potranno richiedere il rimborso delle quote secondo le disposizioni degli artt. 2534 e 2535 c.c.;
b) potranno alienare la partecipazione del deceduto ad una o

più persone, sempre comunque sotto l'osservanza dell'articolo 8 e dell'articolo 9, delle altre disposizioni del presente statuto nonchè delle disposizioni di legge.
In alternativa, gli eredi potranno designare uno o più tra essi, i quali potranno essere ammessi come soci della società con l'osservanza delle disposizioni statutarie e legali che regolano l'ammissione dei nuovi soci.
L'esclusione può aver luogo, oltre che nei casi indicati nell'articolo 2533 codice civile:
a) quando il socio non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e delle delibere degli organi sociali;
b) quando il socio non adempia agli impegni assunti direttamente o indirettamente verso la società o ai doveri derivanti dalla qualità di socio e comunque nel caso indicato all'articolo 2531 c.c., per il mancato pagamento della quota;
c) quando il socio risulti moroso nei pagamenti a qualsivoglia titolo dovuti nei confronti della società;
d) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società.
e) per il mancato rinnovo dell'iscrizione alla Confartigianato, qualora si sia raggiunta la percentuale massima del 20% di cui al punto g) comma 2 articolo 8 del presente statuto; in caso contrario l'inclusione in tale categoria avviene in automatico.
L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione e deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio interessato; essa non pregiudica in alcun caso il diritto della società di agire nei confronti del socio escluso per ottenere l'adempimento ed il risarcimento dell'eventuale danno.
Il socio escluso può ricorrere al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai sensi dell'art. 2533 c.c., penultimo comma.
Per il rimborso della quota si applica l'art. 2535 c.c.
L'esclusione ha effetto dalla relativa annotazione sul libro soci.

Articolo 12

Liquidazione della quota

La liquidazione della quota dei soci cessati ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.
La liquidazione della quota, risultante dal suddetto bilancio, avverrà, a favore degli aventi diritto, sulla base del suo valore nominale, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della cooperativa e considerando che il patrimonio sociale non scenda sotto i minimi di legge.
Il sovrapprezzo eventualmente versato non è rimborsabile.

Il pagamento della quota liquidata deve avvenire entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la perdita della qualità di socio ai sensi dell'art.2535 c.c.
Le quote relative ai soci receduti od esclusi non riscosse entro il quinquennio dalla data della loro esigibilità, saranno considerate prescritte a favore dalla cooperativa.
Per quanto attiene la responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi si applica l'art. 2536 c.c.

ORGANI SOCIALI

Articolo 13

Organi della società

Sono organi della società:
a) l'assemblea;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
d) il collegio sindacale;
e) l'organo di revisione legale dei conti.

ASSEMBLEA

Articolo 14

Assemblea

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'univer-salità dei soci ed è organo sovrano della società, con i soli limiti ai suoi poteri previsti dalle vigenti leggi in materia.
L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
Per la determinazione delle competenze dell'assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, si applicano le disposizioni del codice civile.

Articolo 15

Convocazioni e poteri

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio della Sardegna, con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo e l'ora dell'adunanza.
L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione ogni anno, entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
Qualora particolari esigenze lo richiedano, quali accertamenti complessi relativi alla posizione mutualistica di un numero elevato di soci presso gli istituti di credito convenzionati, di innovazioni legislative ovvero di altre particolari esigenze - che devono essere indicate nella relazione sulla gestione - relative alla struttura e all'oggetto proprio della società, l'assemblea ordinaria può essere convocata per l'approvazione del bilancio entro i 180 (centoottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio d'esercizio;
b) nomina e revoca i componenti del consiglio di amministra-

zione, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e ne determina il compenso;
c) delibera il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione o ad un revisore unico, determinandone il compenso;
d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
e) approva, con le maggioranze dell'assemblea straordinaria, i regolamenti previsti dal presente statuto;
f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.
Le convocazioni dell'assemblea sono fatte dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente mediante lettera raccomandata o PEC, da spedire al domicilio dei soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza o mediante pubblicazione, sempre almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, sul quotidiano "L'Unione Sarda" e/o sul quotidiano "La Nuova Sardegna" o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e comunque sempre anche mediante affissione in bacheca nella sede sociale.
I soci che rappresentano almeno un decimo dei voti possono chiedere per iscritto la convocazione dell'assemblea per la trattazione di determinati argomenti. Gli amministratori devono convocare l'assemblea entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Nell'avviso di convocazione potrà essere indicata anche la data della seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima.
L'assemblea è validamente costituita, anche se non convocata nei termini di cui sopra, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Articolo 16

Formalità

Nell'assemblea hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione, anche si tratti di persona giuridica.
Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea solo da un altro socio.
La delega deve essere conferita per iscritto e i documenti devono essere conservati dalla cooperativa.
Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.
Il voto non può essere delegato agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti della cooperativa e agli altri soggetti indicati nell'art. 2372, comma 5, c.c.
La rappresentanza dei soci in assemblea è disciplinata dagli articoli 2372 e 2539 c.c.

Articolo 17

Svolgimento

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza o impedimento e salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, dal vice presidente o dal consigliere di amministrazione più anziano tra i presenti. In mancanza, il presidente viene nominato dall'assemblea a maggioranza relativa dei voti presenti.

L'assemblea nomina, fra i presenti, un segretario che può essere anche persona estranea alla società e dispone l'intervento di un notaio per la redazione di un verbale, quando ciò sia richiesto dalla legge o comunque ritenuto opportuno.

Può nominare altresì due scrutatori.

Articolo 18

Ordine del giorno e quorum

Le assemblee sono convocate dal consiglio di amministrazione.

L'assemblea straordinaria delibera, ai sensi dell'art. 2365 c.c., sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulle trasformazioni, sulle fusioni e sulle scissioni, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri nonchè su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria delibera in tutti gli altri casi.

L'assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando vi sia l'intervento, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati e le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti dei soci presenti o rappresentati.

In caso di parità di voti, la proposta messa in votazione si intende respinta.

Articolo 19

Modalità di voto e verbalizzazione

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea o dal notaio che sia stato eventualmente invitato a redigere il verbale della riunione; il verbale è redatto senza ritardo ai sensi dell'art. 2375 c.c.

Di norma le votazioni vengono effettuate per alzata di mano.

L'assemblea può decidere, con la maggioranza dei voti presenti, che le votazioni avvengano per voto segreto, salvo l'onere per i soci che esprimono voto contrario o l'astensione, di darne atto al fine dell'eventuale impugnazione della deliberazione.

Articolo 20

Deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea, adottate in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 21

Consiglio di amministrazione - Nomina

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero variabile da tre a sette membri, secondo delibera dell'assemblea ordinaria.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dall'assemblea.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica un massimo di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

Gli amministratori possono essere rieletti nella carica per non più di tre mandati consecutivi.

Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più amministratori, il consiglio può completarsi a norma dell'art. 2386 c.c.; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare, senza indugio, l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori che subentrano in corso di mandato scadono contemporaneamente a quelli in carica.

Se vengono meno tutti i componenti del consiglio di amministrazione, le formalità per la convocazione d'urgenza dell'assemblea sono assunte dal collegio sindacale che, nel frattempo, compie gli atti di ordinaria gestione corrente.

Articolo 22

Nomina e poteri del presidente del consiglio di amministrazione

Quando l'assemblea non vi abbia provveduto, il presidente del consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio stesso a maggioranza di almeno i due terzi dei consiglieri.

Il consiglio di amministrazione nomina inoltre, sempre a maggioranza, il vice presidente del consiglio medesimo.

Qualora non si raggiunga la maggioranza di cui al comma precedente, il presidente è eletto dall'assemblea, immediatamente convocata dal consiglio di amministrazione o, in caso di inerzia di quest'ultimo, dal collegio sindacale.

Con le stesse modalità viene eletto il vice presidente.

Il presidente:

a) convoca, su delibera del consiglio di amministrazione, e presiede l'assemblea dei soci; convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
b) impartisce le opportune disposizioni per l'esecuzione delle delibere prese dagli altri organi della società;
c) adempie gli incarichi espressamente conferitigli dal consiglio di amministrazione;
d) propone al consiglio di amministrazione la nomina e la revoca del direttore generale e del personale della società;
e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti;
f) accerta che si operi in conformità agli interessi della società;
g) conferisce, previa delibera del consiglio di amministrazione, mandati e procure per singoli atti o categorie di atti.
In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituto dal vice presidente che ne esercita temporaneamente i poteri.
Possono essere nominati uno o più amministratori delegati ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, con le limitazioni ivi previste.
La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio, di qualsiasi ordine e grado, anche arbitrale, spettano al presidente.
In caso di grave impedimento del presidente, la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi spettano al vice presidente.
In caso di grave impedimento anche del vice presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al consigliere d'amministrazione più anziano di età.

Articolo 23

Convocazione

Il consiglio si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo degli amministratori o da due sindaci effettivi.
La convocazione viene fatta mediante comunicazione dell'ordine del giorno a mezzo lettera raccomandata o mediante PEC, da spedire al domicilio degli amministratori e dei sindaci almeno cinque giorni prima dell'adunanza, ed in caso di urgenza a mezzo telegramma o telefax o e-mail con conferma di ricezione ventiquattro ore prima.
Il consiglio si raduna nella sede sociale, o in altro luogo purchè in Italia, che dovrà essere indicato nell'avviso di convocazione.
Le adunanze sono presiedute dal presidente che, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente e, in mancanza di questi, dal consigliere più anziano di età.
Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in audioconferenza ed in videoconferenza, alle seguenti condizioni che dovranno risultare nei relativi verbali:
- nello stesso luogo dovranno essere presenti il presidente ed il segretario verbalizzante. La riunione si riterrà svolta

in tale luogo;
- a chi presiede l'adunanza deve essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare la discussione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il verbalizzante deve essere in grado di percepire adeguatamente tutto quanto accade nel corso dell'adunanza;
- ciascun intervenuto deve poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonchè visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- nell'avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi audio e video collegati a cura della società e nei quali gli intervenuti potranno affluire. In tutti i suddetti luoghi dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
Non possono svolgersi in videoconferenza le assemblee il cui verbale deve essere redatto da un notaio in virtù di disposizione inderogabile di legge.

Articolo 24

Formalità

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.
Le votazioni sono palesi, salvo nel caso di delibere riguardanti concessione di garanzie a singoli consiglieri: in tal caso e su richiesta di almeno un terzo degli intervenuti, il voto potrà essere segreto, con l'onere per il consigliere che ha espresso voto contrario o l'astensione di far constare il suo voto ai fini dell'eventuale impugnazione della delibera.
A parità di voto prevale il voto di chi presiede la seduta.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto la mansione di segretario.
Le riunioni totalitarie del consiglio di amministrazione, tenute con la presenza altresì dell'intero collegio sindacale, sono valide anche senza preventiva convocazione.

Articolo 25

Poteri

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti che rientrino nell'ambito dell'oggetto sociale e per compiere ogni atto di disposizione, di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dello stesso, come dall'articolo 5 del presente statuto, nessuno escluso od eccettuato, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge o di statuto sono riservati all'assemblea.
Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più comitati tecnici le cui funzioni, composizione e gli eventuali

compensi saranno determinati dal consiglio stesso.
Il consiglio di amministrazione nomina un segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.
La direzione della società e l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono affidate ad un segretario/direttore generale, con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal consiglio stesso.
Spetta, tra l'altro, al consiglio di amministrazione:
a) nominare tra i propri membri il presidente e il vice presidente, se questi non sono stati nominati dall'assemblea;
b) deliberare la convocazione dell'assemblea;
c) deliberare la stipula e dare esecuzione alle convenzioni e agli accordi previsti dal presente statuto;
d) nominare i membri di eventuali comitati tecnici istituiti a seguito delle convenzioni stipulate dalla società;
e) redigere il progetto di bilancio, corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'assemblea ordinaria per l'approvazione;
f) deliberare sull'ammissione, sul recesso e sull'esclusione dei soci;
g) fissare l'importo delle tasse di ammissione dei nuovi soci, determinare l'importo dei diritti di segreteria e delle altre commissioni, secondo la loro appartenenza alle diverse categorie, che resteranno immutati sino a nuova deliberazione;
h) sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni di cooperative, di consorzi o di società, in conformità agli scopi sociali;
i) istituire eventuali fondi ai sensi dell'articolo 5 del presente statuto;
l) decidere insindacabilmente in merito alla concessione e alla revoca delle garanzie mutualistiche, anche qualora siano stati istituiti uno o più comitati tecnici;
m) proporre all'assemblea le modifiche allo statuto ed il testo iniziale e le successive modifiche del regolamento interno;
n) nominare e revocare il direttore generale e il personale della società;
o) chiedere o rilasciare co-garanzie e contro garanzie.
Ai consiglieri di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed eventualmente un compenso, se determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389 del c.c..
L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 26

Organismi tecnici

Il consiglio di amministrazione può nominare un comitato tecnico, delegato al rilascio delle prestazioni di garanzia o per qualsiasi altra materia, purchè compatibile con lo statu-

to e con i limiti dettati dalla legge alla delegabilità dei suoi poteri.
Possono far parte del comitato tecnico: gli amministratori in carica, gli amministratori che abbiano svolto in passato uno o più mandati e che abbiano pertanto maturato una comprovata esperienza nell'esame del rischio relativo alle prestazioni di garanzia.
Il comitato tecnico deve essere sempre presieduto dal presidente o dal vice presidente.
La carica di componente del comitato tecnico non può essere mantenuta per più di tre mandati consecutivi, alla stregua e con i limiti di legge previsti per gli amministratori.

ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 27

Collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Ove disposto dalla legge o comunque nominato dall'assemblea dei soci, il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, soci o non soci, eletti dall'assemblea (ai sensi dell'articolo 2397 c.c.), fermi i requisiti voluti dalla legge.
Il collegio sindacale è presieduto da uno dei sindaci effettivi, prescelto dall'assemblea secondo le disposizioni di legge in vigore.
I sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.
La cessazione dei sindaci dalla loro carica per scadenza del triennio ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci possono essere revocati per giusta causa.
I componenti del collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della nomina ed hanno tutti i compiti e doveri stabiliti dalla legge.
L'assemblea determina il compenso annuale spettante ai sindaci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Nella relazione al bilancio, il collegio sindacale deve indicare quanto richiesto dall'art. 2545 c.c. in ordine al carattere mutualistico della società.
Al collegio sindacale può essere demandato, ai sensi dell'art. 2409 bis C.C., oltre quanto previsto dall'art. 2403 C.C., anche il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 ter C.C., qualora questo non sia affidato ad una società di revisione contabile o ad un revisore.

Articolo 28

Organo di revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società può essere esercitata da:

- un revisore contabile o una società di revisione, iscritti nell'apposito registro;
- il collegio sindacale, a condizione che i suoi componenti siano iscritti nell'apposito registro.

L'organo a cui è devoluta la revisione legale dei conti è nominato dall'assemblea ordinaria.

L'assemblea determina all'atto della nomina il compenso spettante all'organo di revisione legale dei conti per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

RIPARTO UTILI - BILANCIO

Articolo 29

Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio secondo le modalità e con i contenuti previsti dalla legge.

La relazione degli amministratori deve indicare specificatamente, ai sensi dell'art. 2545 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativistico della società.

La destinazione dell'eventuale utile di esercizio è deliberata dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione e comunque in conformità alle vigenti leggi in materia.

SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

Articolo 30

Scioglimento

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e obblighi.

In ogni caso le obbligazioni assunte dai soci rimangono valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite dalla società.

Per la liquidazione della società e per la ripartizione dell'attivo sociale saranno osservate le disposizioni di legge.

REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 31

Mutualità

Ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile ed ai commi 18 e 19 dell'art. 13 del D.L. 269/2003, convertito dalla L. 24

novembre 2003 n. 326 e successive modifiche ed integrazioni:
- è espressamente vietata la distribuzione degli utili sotto qualsiasi forma, anche in caso di scioglimento ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio;
- le riserve non possono essere ripartite tra i soci sia durante l'esistenza della società sia all'atto del suo scioglimento;
- in caso di scioglimento della società ed una volta eseguito il pagamento di tutte le passività e previa deduzione del capitale effettivamente versato, l'intero patrimonio che risulta disponibile al termine della liquidazione deve essere devoluto ai Fondi di garanzia ai quali la società abbia aderito ai sensi dell'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche ed integrazioni e comunque secondo la legge vigente al tempo della devoluzione;
- è fatto divieto alla cooperativa di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

OPERAZIONI

Articolo 32

Operazioni

La cooperativa può compiere soltanto operazioni per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 5.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 33

Regolamento interno

L'assemblea ordinaria può approvare, secondo le modalità previste dall'art.2521 c.c., un regolamento interno per l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della società.

Articolo 34

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di "confidi" e di società cooperative.

Antonio Trudu

Edoardo Mulas Pellerano

Copia conforme all'originale
sottoscritto come per legge.
Oristano 29 MAG 2013